



**Area Organizzativa Corpo di polizia locale
Ufficio Polizia locale e amministrativa**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 484
DEL 12/07/2026**

Oggetto: DIFFERIMENTO DELLA DECORRENZA DELL'ORDINANZA N. 482/2026 RELATIVA ALLA MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE SAN GIUSEPPE E VIA FARINELLI

IL COMANDANTE

Richiamata la propria Ordinanza n. 482/2026, avente ad oggetto la modifica temporanea della disciplina della circolazione stradale in Viale San Giuseppe e Via Farinelli, con decorrenza prevista a far data da lunedì 13 luglio 2026;

Considerato che, per sopravvenute esigenze di carattere tecnico-organizzativo e alla necessità di garantire che le modifiche alla circolazione siano attuate in condizioni di piena sicurezza per l'utenza stradale, si rende opportuno differire la data di entrata in vigore del provvedimento;

Ritenuto pertanto di rinviare esclusivamente la decorrenza dell'Ordinanza n. 482/2026, lasciandone invariato ogni altro contenuto;

Visti

- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- Di **differire l'efficacia dell'Ordinanza n. 482/2026**, stabilendo che la stessa entrerà in vigore a decorrere **da mercoledì 15 luglio 2026**, previa ultimazione della posa della prescritta segnaletica stradale.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

1 DI 2

- Restano integralmente confermate tutte le restanti disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 482/2026.

Avvisi e prescrizioni

La presente ordinanza, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 285 del 30/04/1992, sarà portata conoscenza del pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica verticale da porsi a cura e spese del richiedente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e i provvedimenti di competenza di altri enti e società di servizi.

Avvertenze

La presente ordinanza, nel periodo di vigenza e limitatamente all'area interessata, annulla le disposizioni in materia di viabilità che con la stessa risultino incompatibili.

In caso di rimozione coattiva di veicoli, gli stessi verranno depositati presso la Carrozzeria Fratelli Mazzi, corrente in Verbania, Via 42 Martiri 115, con addebito al trasgressore delle spese di rimozione e custodia.

Ricorsi

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione da chiunque vi abbia interesse al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino in applicazione del Codice del Processo Amministrativo o al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992, o entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione al Capo dello Stato in applicazione del D.P.R. 1199 del 24/11/1971.

Responsabile dell'istruttoria: Comm. Cp. Dott. Andrea Cabassa.

Responsabile del procedimento: Comm. Cp. Dott. Andrea Cabassa.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Comm. Cp. Dott. Andrea Cabassa.

Verbania, li 12/07/2026

Il Comandante
Cabassa Andrea